

(N. 746)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

NELLA SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1949

Abrogazione del regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, e del regio decreto 14 aprile 1939, n. 684, contenenti norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività.

ONOREVOLI SENATORI — Con il regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, e con le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 14 aprile 1939, n. 684, l'esercizio del mestiere di collocatore di pubblicazioni, di procacciatore di abbonamenti a riviste o a periodici e di altre simili attività fu sottoposto a preventiva licenza del Questore.

L'emanazione di tali norme fu determinata dalla necessità di reprimere i frequenti abusi cagionati nel clima politico dell'epoca, da persone che, spacciandosi per incaricati del partito fascista, trovavano facile modo di imporre ad enti e a privati l'acquisto di determinate pub-

blicazioni, l'abbonamento a periodici e riviste o la prenotazione di pubblicità.

Venute meno le esigenze che avevano determinato questa particolare disciplina, non vi è più ragione di mantenere in vita le norme predette, di cui gli stessi organi competenti richiedono solo raramente l'osservanza. Pur nella loro sporadica applicazione, esse rappresentano un intralcio per le case editrici ed un ostacolo all'attività diretta ad aumentare la diffusione del libro, che vanno senz'altro eliminati.

A ciò provvede l'unito disegno di legge, disponendo l'abrogazione espressa delle sopra citate disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Sono abrogati il regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, ed il regio decreto 14 aprile 1939, n. 684, contenenti norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività.

*Regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949:*  
« Norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività ».

*Articolo unico.*

Non può essere esercitato il mestiere di collocatore di pubblicazioni, di procacciatore di abbonamenti a riviste o a periodici, nè altre simili attività, senza licenza del questore.

La licenza non può essere concessa alle persone che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000.

La pena si applica anche a chi, per l'esecuzione delle attività suddette, si avvalga di persona non munita della licenza.

*Regio decreto 14 aprile 1939, n. 684:* « Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, sulla disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività ».

*Art. 1.*

Sono considerate attività soggette alla licenza prevista dal regio decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1949, quelle rivolte all'esercizio della propaganda diretta, presso enti o privati, al fine di ottenere l'acquisto di determinate pubblicazioni od altri oggetti, l'abbonamento a riviste, periodici e simili, ovvero l'impegno di inserzioni pubblicitarie.

Ricadono sotto il disposto del presente articolo gli impiegati, gli agenti, i rappresentanti, i collocatori di case editrici, ditte ed enti di qualsiasi natura, nonchè i redattori viaggianti, gli ispettori fissi e i corrispondenti di quotidiani

o riviste, in quanto svolgano, anche saltuariamente, attività collocatrice nei sensi indicati nel comma precedente.

*Art. 2.*

Non sono soggetti all'obbligo della licenza:

a) gli agenti di pubblicità che operano alla dipendenza di agenzie munite di licenza a' termini dell'articolo 115 della legge di pubblica sicurezza;

b) i commessi viaggiatori, i rappresentanti ed i piazzisti che operano presso commercianti del ramo cui si riferisce la loro attività;

c) coloro che esercitano il commercio ambulante o girovago a' termini delle disposizioni vigenti.

*Art. 3.*

La licenza è rilasciata dal Questore, sentite le Organizzazioni sindacali interessate. Queste debbono comunicare il proprio parere entro 15 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine infruttuosamente, il Questore provvede senz'altro sulla domanda.

La domanda deve contenere l'indicazione della natura dell'attività che si intende svolgere e delle ditte nel cui interesse l'attività verrebbe svolta. Quest'ultima indicazione deve essere confermata dalle ditte mandanti.

*Art. 4.*

La licenza è valida nell'ambito della Provincia nella quale è rilasciata, ha la durata di un anno dalla data del rilascio e deve contenere le indicazioni previste dal secondo comma dell'articolo 3.

Il titolare della licenza che intenda svolgere la propria attività in provincie diverse da quella del rilascio, è tenuto a sottoporre la licenza stessa a vidimazione da parte dei rispettivi Questori.